

TAVOLO di Coordinamento sulla S.E.N.
Proposte per Ministero dello Sviluppo Economico
Incontro del 21 novembre 2014

Nell'ambito del Tavolo di concertazione promosso da F.IN.CO. tra le Associazioni Federate ed altri soggetti (Associazioni, Consigli delle Professioni, Consumatori, Aziende, ecc.) interessati al tema della SEN (Strategia Energetica Nazionale) ed alla sua reale implementazione a livello nazionale, sono state sviluppate le riflessioni che seguono ed elaborate le conseguenti proposte.

La **Strategia Energetica Nazionale**, oltre ad essere un documento di programmazione ed indirizzo che deve guidare la politica energetica italiana mirando nell'ordine a:

- un riallineamento dei costi energetici a quelli europei;
- un superamento degli obiettivi ambientali europei (20-20-20) [*ora 27-40-27, NdR*]
- un rafforzamento della sicurezza ed indipendenza dell'approvvigionamento energetico attuale;

dovrebbe diventare soprattutto **uno strumento di crescita e di sviluppo sostenibile** del nostro Paese sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, oltre che uno **strumento per razionalizzare il sistema energetico italiano** (ambito nel quale le possibilità di intervento e risultato sono ampie tanto quanto quelle connesse allo sviluppo di fonti energetiche sia tradizionali che nuove).

Di particolare importanza per la concretizzazione di quanto sopra, il coinvolgimento degli amministratori pubblici e di quelli condominiali, dei professionisti e delle imprese nonché la elaborazione di un piano per la formazione degli operatori e l'informazione dei consumatori [*si veda l'art. 13 del D. Lgs 102/14 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica. NdR*].

Proprio per rendere concreto questo piano di azione non si potrà prescindere dalla conoscenza dello stato di fatto del costruito (attraverso, ad esempio, la strutturazione di un catasto energetico che fornisca i dati reali del consumo specifico in W/m^2 per gli immobili residenziali ed in W/m^3 per quelli commerciali o produttivi) e del beneficio derivante dagli interventi di riqualificazione energetica (diagnosi energetica qualificata, asseverata).

Per quanto riguarda più strettamente l'edilizia pubblica è fondamentale che si sviluppino diagnosi che dimostrino i tempi di recupero del capitale investito con conseguente obbligo di intervento. La garanzia del risultato, in questo caso, non potrà prescindere da un percorso virtuoso che preveda: analisi dello stato di fatto, diagnosi, attestati di prestazione energetica, asseverazioni.

Non meno importante lavorare sulla **trasparenza di prezzi e tariffe** che potrebbero avere importanti ricadute sul costo dell'energia pagata dagli utenti finali avvicinandolo alla media dei Paesi Europei

Tra le priorità d'azione connesse alla SEN, e su cui verranno focalizzate le riflessioni di questo documento, vi sono **l'Efficienza Energetica nelle Costruzioni e lo Sviluppo Sostenibile delle Fonti di Energia Rinnovabili**.

Investire e sostenere politicamente e fiscalmente questi settori, significa investire sul nostro sistema Paese, creando nuove opportunità di sviluppo occupazionale e ponendo le basi per un innalzamento qualitativo e professionale delle competenze e del capitale umano.

A nostro avviso ed anche per queste ragioni, gli investimenti in Efficienza Energetica ed Energie da Fonti Rinnovabili dovrebbero essere esclusi dal patto di stabilità UE, anche perché derivano dal recepimento di normative comunitarie e non da autonome scelte di allocazione delle risorse.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo delle Fonti Rinnovabili occorrerebbe che esso venga accompagnato da una razionalizzazione del sistema energetico per cogliere tutte le opportunità dello sviluppo economico e tecnologico che possono nascere da un sistema energetico integrato.

Alla luce di quanto sopra, si suggeriscono alcune misure settoriali che non rappresentano un costo ma una opportunità sia da un punto di vista ambientale che economico, volte al rilancio del Paese, alla rimozione di ostacoli burocratici, alla qualificazione degli operatori, all'innovazione tecnologica e ad un migliore sfruttamento delle opportunità fornite da un'economia sostenibile.

A questo proposito, si deve rilevare però come, nella Legge c.d. di Stabilità di recente presentata al Parlamento, all'art. 44, comma 22 sia prevista una modifica all'art. 25 comma 1 del DL 78/10 che attualmente impone una ritenuta al 4% sui bonifici effettuati alle imprese per il pagamento di lavori che accederanno a successive detrazioni fiscali (quindi anche a quelli volti alla riqualificazione energetica degli edifici).

La proposta presentata nel summenzionato articolo 44, prevede un aumento all'8% di tale ritenuta d'acconto sulle imposte con ciò stesso danneggiando le imprese che operano in un settore già notoriamente in difficoltà per l'accesso al credito che vedranno la propria liquidità ulteriormente erosa dal provvedimento.

Ciò limiterà ancora di più la possibilità di investire in innovazione, proprio in una fase di mercato che, invece, richiede di incrementare la capacità di offrire nuovi servizi e di adottare più avanzati modelli organizzativi e commerciali dati i nuovi sfidanti obiettivi di efficienza energetica.

Tutto quanto sopra, poi, a prescindere dalla considerazione più generale che la trattenuta (che è già gravosa nonché fonte di discriminazione tra le imprese che svolgono lavori di manutenzione su impianti ed edifici rispetto a tutte le altre) rappresenta una forma di prelievo forzoso non commisurato al reddito, ma al solo passaggio di flussi di cassa e con ciò stesso si potrebbe porre in contrasto con l'art. 53 della Costituzione che fonda la fiscalità generale sulla reale capacità di reddito del contribuente.

Analogo intervento in “controtendenza” rispetto allo stimolo che il sistema dovrebbe dare verso una politica energetica “virtuosa”, e di cui si propone abrogazione, è l'art. 24 della Legge 116/2014 che introduce il pagamento di oneri di sistema per l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.

Questa legge oltre ad aver introdotto oneri impropri, ha prodotto una pesante burocratizzazione che, a tutti gli effetti, contrasta con lo sviluppo della generazione distribuita.

Anche per il futuro, andrebbero, in ogni caso, salvaguardati i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) esonerandoli da oneri di sistema ed altri oneri legati alla componente di trasporto dell'energia.

1. Stabilizzazione Bonus Riqualificazione Energetica

La prima proposta largamente condivisa nella forma ma che, nella sostanza, incontra resistenze ad ogni scadenza della misura ed a ogni Legge di Stabilità, riguarda la stabilizzazione del bonus fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici almeno al 2020.

Al termine di tale periodo si potrebbe distinguere la detrazione a seconda del periodo di ammortamento scelto dal contribuente: 50% per 3 anni, 55% per 5 anni, 60% per 10 anni, garantendo comunque il 65% di detrazione laddove la riqualificazione energetica sia associata a quella strutturale e sismica, indipendentemente dalla tempistica, ed all'immobile.

In alternativa, si potrebbe ipotizzare una progressiva diminuzione della percentuale di sgravio fiscale passando dall'attuale 65% al 60% nel 2016, al 55% nel 2018, al 50% nel 2020 ad a regime.

La misura in questione contribuirebbe, come i dati attuali confermano, con oltre 24 miliardi di investimenti attesi nel 2014, oltre che alla riqualificazione e messa in sicurezza del costruito nazionale (residenziale e terziario, ivi inclusi gli immobili strumentali), all'emersione del lavoro nero, all'abbattimento delle emissioni di CO₂, nonché a mantenere una parte vitale dell'industria nazionale e della relativa occupazione.

Si creerebbero vantaggi competitivi grazie alle **competenze** che le nostre industrie e maestranze svilupperebbero, in connessione con la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, in base a questo tipo di interventi; esperienze - anche spesso maturate in interventi sui centri storici, zone ad elevata densità di costruito e di beni vincolati - poi facilmente esportabili in mercati dove sussistano bisogni di riqualificazione del tessuto urbanizzato.

Come evidenziato nel "Rapporto Energia e Ambiente 2013" dell'Enea, tale misura, avrebbe positive ricadute anche per l'Erario ed il bilancio Statale, a copertura della stessa misura, attraverso il maggior gettito derivate da IVA, IRPEF ed IRES, nonché sull'indotto generato, a prescindere quindi da un mero ed evidente impatto da misura anticongiunturale.

Misura da migliorare, nel breve periodo, con eventuali meccanismi premiali, nel caso di interventi sull'immobile, oltre che con l'allargamento a lavori, prodotti e tecnologie non attualmente ricomprese tra quelle ammesse (ad. es. l'installazione di schermature e/o pellicole solari e l'installazione di microgeneratori tuttora esclusi dagli incentivi); tutto questo a prescindere dalla ovvia riconferma degli interventi ad oggi previsti.

Per gli edifici gravemente inefficienti (risultanti dal catasto energetico di cui sopra) in quanto penalizzanti, dal punto di vista energetico ed ambientale, sia la comunità che i singoli cittadini, dovrebbero poter essere fortemente incentivati gli interventi di riqualificazione attraverso l'erogazione di un prestito (da fondo rotativo o da Ecoprestito di cui al successivo punto del presente documento) che potrebbe essere restituito con gli stessi risparmi gestionali generati.

In tali casi lo sgravio fiscale verrebbe integralmente sostituito dal prestito.

L'Italia, Paese privo di risorse minerarie, ha i suoi giacimenti costituiti dal potenziale di recupero dell'efficienza energetica e dei cosiddetti "NegaWatt" (con il conseguente abbattimento della bolletta energetica di famiglie, imprese e dello Stato). Giacimenti di ricchezza che possiamo

sfruttare agendo sul nostro vetusto e diffuso patrimonio immobiliare [*nonché sulla sua messa in sicurezza per evitare i costi di ricostruzione. NdR*].

Per quanto riguarda il settore industriale, attraverso l' "Emission Trading Scheme", si sta agendo già abbastanza ed occorre quindi, guardare prioritariamente in altre direzioni al fine di ottenere ulteriori riduzioni della CO2.

Non sembra tuttavia che, nonostante le affermazioni contenute nella Strategia Energetica Nazionale, la priorità dell'efficienza energetica negli edifici sia pienamente recepita e condivisa, e la vicenda delle schermature e/o pellicole solari (più volte prese in considerazione cfr Legge 90/2013) quali interventi incentivabili ma mai effettivamente inseriti tra quelli detraibili, ("Conto Termico" a parte), lo sta a dimostrare.

2. Ecoprestito

La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, facendo seguito alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia stabilisce che, entro il 31 Dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e che a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano caratterizzati dagli stessi requisiti.

Nel nostro Paese la possibilità di espandere il margine di efficientamento energetico è grande (attualmente solo il 3-4% degli edifici appartiene a classi energetiche superiori alla C); ciò sia nell'ottica di ridurre la dipendenza energetica dall'estero (anche alla luce delle costanti tensioni geopolitiche), sia in quella di migliorare il conto energetico ed il comfort abitativo al fine di perseguire, nell'ambito dell'attività realizzativa, il concetto di *Smart and Sustainable Building*, ovvero di costruzioni progettate, collocate, costruite e gestite ottimizzando tutte le risorse a disposizione.

Onde favorire la capacità di intervento delle famiglie e dei privati sul proprio patrimonio edilizio (sul quale – tra l'altro – la pressione fiscale negli ultimi anni ha raggiunto livelli considerevoli), si propone una forma di finanziamento, denominato Ecoprestito, finalizzato ad interventi di efficientamento energetico e, laddove possibile, bonifica ambientale.

Tra i requisiti richiesti viene posto l'obbligo di certificazione effettuata da un progettista iscritto ad un Ordine Professionale – o dotato di altra idonea qualifica professionale - ed accompagnata dalla stima dei risparmi di spesa annuale conseguibili, della volontà di realizzare e, successivamente, di

aver realizzato almeno due tra gli interventi ammissibili, di cui in seguito, per l'incremento dell'efficienza energetica e la bonifica degli edifici.

Caratteristiche del finanziamento:

- Tipologia: prestito chirografario finalizzato
- Oggetto: interventi di efficientamento energetico e bonifica ambientale
- Importo : da 20 a 35 mila euro
- Durata: fino a 10 anni
- Beneficiari: soggetti privati (persone fisiche, condomini, associazioni etc..)

Il finanziamento viene erogato dalle banche convenzionate ed assistito da apposita garanzia (dal 30 al 50% dell'importo finanziato), escutibile a prima richiesta. Quest'ultima condizione abbatterebbe in maniera significativa il rischio finanziario dell'operazione e consentirebbe di collocare lo strumento sul territorio a condizioni economiche realmente competitive.

Ruolo di primo piano nella alimentazione e gestione del “*Fondo di garanzia per l'efficientamento energetico e la bonifica ambientale*” potrebbe essere svolta dalla Cassa Depositi e Prestiti, che in questo modo incentiverebbe in maniera concreta lo sviluppo degli investimenti del settore privato, senza immediati impegni per cassa e senza sostanziali modifiche organizzative, atteso che l'istruttoria sarebbe svolta dalle banche.

Un ulteriore decisivo elemento, che giocherebbe a favore del successo dello strumento, dovrebbe essere la previsione di canalizzazione dei redditi e del pagamento delle bollette energetiche dei richiedenti il prestito sul medesimo conto di domiciliazione delle rate relative al servizio del debito contratto, così da replicare tecniche di mitigazione del rischio utilizzate nel *project financing (escrow account)*.

Rivestirebbe inoltre particolare importanza uno specifico intervento della Banca d'Italia che stimolasse l'attenzione delle banche nel considerare, all'interno dei modelli di valutazione delle richieste di prestito, i risparmi stimati dal Professionista e i benefici fiscali conseguibili per le detrazioni connesse a tali investimenti come reddito disponibile aggiuntivo, da raffrontare alle rate di rimborso.

Gli interventi ammissibili secondo la proposta dell'Ecoprestito sarebbero i seguenti:

1. incremento dell'efficienza energetica delle coperture;
2. incremento dell'efficienza energetica delle pavimentazioni;
3. incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;
4. sostituzione di finestre e infissi anche con installazione di schermature e/o pellicole solari,
5. incremento dell'efficienza energetica delle chiusure esterne;

6. installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica ed acqua calda, utilizzando fonti rinnovabili o assimilate e/o ad alta efficienza;
7. allacciamento alla rete di teleriscaldamento efficiente
8. installazione di recuperatori di calore dall'aria esausta di espulsione negli impianti di climatizzazione.
9. interventi di efficientamento energetico anche attraverso la bonifica ambientale tramite la sostituzione delle coperture di cemento-amianto.

Una tale misura - già giudicata positivamente nell'ambito dell'Indagine Conoscitiva sull'Efficienza Energetica e sul Patrimonio Immobiliare, condotta dall'VIII Commissione della Camera dei Deputati nella precedente Legislatura - potrebbe ulteriormente sostenere l'implementazione delle misure di efficienza energetica in essere e rendere possibile a milioni di soggetti privati, oggi impossibilitati per carenza di fondi, di riqualificare le loro proprietà immobiliari, con un effetto leva di straordinarie proporzioni.

3. Conto Termico

Dal momento che il DM 28/12/2012, c.d. Conto Termico, con cui si dava attuazione al regime di sostegno introdotto dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili non ha trovato grande applicazione soprattutto nell'ambito delle attività finanziabili ai privati (interventi relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza), si propone di **destinare la gran parte dei 700 milioni di euro annualmente stanziati per gli interventi dei privati per coprire i costi del Bonus sulle riqualificazioni energetiche** di cui al punto 1 del presente documento procedendo contestualmente ad un ampliamento degli interventi ammissibili almeno a quelle stesse misure di efficientamento energetico (come le schermature e/o pellicole solari) che sono comprese nel conto termico superando, al contempo, l'applicazione limitata al solo patrimonio pubblico.

Sarebbe poi opportuno che gli stanziamenti previsti dal Conto Termico per le Pubbliche Amministrazioni, laddove non utilizzato, potessero accedere anche le Esco per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali ¹.

Dovrebbe inoltre ridursi il peso burocratico dell'iter previsto dalle disposizioni attuali in quanto sproporzionato rispetto ai vantaggi economici dello strumento.

Sempre con riferimento al Conto Termico, e nel caso in cui la revisione appena proposta non venga presa in considerazione, sarebbe necessario **per la parte relativa alla Geotermia a bassa entalpia** considerare un sistema che premi l'efficienza dell'intero sistema geotermico e non solo del generatore, in modo da favorire la diffusione delle *best practices* sia in fase progettuale che realizzativa degli impianti.

Necessaria, a questo proposito, la correzione del Decreto già esistente al fine di proporzionare l'incentivo alla validità tecnica dell'impianto realizzato ed al grado di efficienza energetica dello stesso. Negli impianti geotermici infatti, la resa energetica dell'intero sistema è importante tanto quanto quella del generatore (pompa di calore).

Analogo discorso potrebbe valere per gli **Impianti Domestici a Biomassa con potenza inferiore a 35kW** in cui l'efficienza del sistema complessivamente considerato è fondamentale quanto l'apparecchio di combustione.

Sarebbe inoltre opportuna la stabilizzazione della vendita dell'energia elettrica ad un prezzo calmierato per le pompe di calore per gli impianti geotermici a bassa entalpia, anche qui premiando gli impianti più efficienti. In questo senso è positiva l'introduzione di una tariffa agevolata dedicata agli impianti di climatizzazione con pompa di calore, ma occorre ottenere anche tariffe di vendita/dispacciamento dell'energia con costi più bassi quanto maggiore è l'efficienza reale (misurata) degli impianti/edifici. In questo senso sarebbe da seguire l'esempio virtuoso della Svezia che, mediante un dispositivo di questo tipo, ha promosso in modo diffuso i sistemi geotermici che si sono rivelati i più efficienti dal punto di vista energetico.

A questo proposito si guarda con interesse all'introduzione della tariffa sperimentale D1, che si auspica venga confermata, poiché comporta un significativo miglioramento verso un'equa tariffazione per il consumo elettrico legato all'impiego della pompa di calore.

¹ In ambito condominiale si potrebbe pensare anche di introdurre una sorta di contabilità energetica semplificata su base annua ripartita per unità immobiliari che si affianchi alla contabilità economica per aumentare la consapevolezza dei consumi da parte dei condomini e dei benefici della eventuale razionalizzazione degli stessi.

Sarebbe però opportuno che fossero eliminati per la tariffa D1 gli oneri legati alla promozione delle fonti rinnovabili (è un controsenso far pagare gli oneri per la produzione di una rinnovabile elettrica sull'energia destinata al funzionamento di una rinnovabile termica) e per l'efficienza energetica, in quanto la stessa scelta di installare un sistema a pompa di calore è un contributo in questo senso.

4. Rinnovabili Termiche, Teleriscaldamento efficiente e Geotermia a Bassa Entalpia.

Sarebbe opportuno valorizzare le Fonti Rinnovabili Termiche (FER Termiche: Biomasse, Cogenerazione, Geotermia, e connessa distribuzione tramite Teleriscaldamento) che, pur avendo un enorme potenziale, nel panorama delle Rinnovabili sono state effettivamente poco sostenute in questi anni.

Dovrebbe, in generale, essere effettuata quella valutazione globale del potenziale del Teleriscaldamento e del Teleraffrescamento - richiesta agli Stati membri dalla Direttiva 2012/27/UE² - che potrebbe creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti nel settore e favorire il riutilizzo di biomasse residuali (potatura del verde pubblico e privato, biomasse provenienti dalla pulizia degli alvei fluviali, attualmente destinate alle discariche) impiegabili a fini energetici. Quest'ultimo aspetto, a prescindere dall'indubbio impatto positivo sul delicato tema dello smaltimento dei rifiuti e sulla produzione di energia, consentirebbe ai Comuni di dotarsi di una nuova fonte di entrata.

Con particolare riferimento al **Decreto Legislativo 4 luglio 2014 , n. 102** – “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica - si propongono di seguito alcune tematiche ritenute prioritarie in quanto legate all'emanazione dei decreti applicativi del Decreto Legislativo citato.

I) Misurazione, termoregolazione e contabilizzazione del calore

Introduzione contatore individuale e misura dell'energia effettivamente consumata dalle singole unità abitative (art.9 punto 5)

Questa previsione comporta notevoli difficoltà applicative per le utenze allacciate al teleriscaldamento, in particolare per edifici realizzati negli anni precedenti al 1970.

² Utile a questo proposito sarebbe l'attivazione di un Gruppo di Lavoro Finco - Fiper - Airu sul potenziale di penetrazione del Teleriscaldamento efficiente con riferimento, in particolare, all'impiego di FER/calore recupero/cogenerazione

Sarebbe opportuno che nel gruppo di lavoro istituito da AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico) si aprisse un confronto tecnico con UNI-CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e le Associazioni di categoria direttamente interessate (Finco, Fiper, Airu) per la definizione del quadro prescrittivo sulla misurazione individuale del consumo del riscaldamento ed acqua calda sanitaria prodotti e distribuiti da reti di teleriscaldamento. Il tavolo dovrebbe avere il compito di redigere apposite linee-guida applicative, al fine di armonizzare le diverse azioni già intraprese [*recepimento Direttiva MID, Dir. 2004/22/CE, sulla Metrologia Legale. NdR*].

II) Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e raffrescamento

Sulla base degli indirizzi del MISE, l'AEEGSI entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto EE (Efficienza Energetica) adotta provvedimenti per promuovere il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e la concorrenza (Art. 10 comma 17),

Dal momento che l'indirizzo politico del MISE è fondamentale per definire un quadro di riferimento giuridico che chiarisca la natura del servizio e stimoli lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, sarebbe importante aprire un tavolo di confronto con MISE/AEEGSI per apportare il contributo degli operatori circa la realizzazione di nuove reti nonché definire i criteri di gradualità per la regolamentazione degli impianti esistenti da parte di AEEGSI secondo quanto definito al comma 18 del medesimo art. 10, a partire dai risultati dell'indagine conoscitiva che AEEGSI stessa dovrebbe pubblicare entro il 31 dicembre 2014.

L'efficienza del sistema teleriscaldamento dovrà, in particolare, essere accertata in termini energetici (oltre che economici) evitando il rischio che agevolazioni fiscali vengano fatte passare come efficienza energetica.

III) Modalità di gestione fondo nazionale per l'efficienza

L'Art. 15 del Decreto Legislativo citato in premessa prevede l'emanazione del Decreto attuativo del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso (ossia il 19 ottobre 2014);

Al momento, il citato Decreto non è stato ancora emanato ed ulteriori ritardi non potranno che avere negative ripercussioni su tutto il comparto dell'efficienza energetica.

In merito alla predisposizione di questo Decreto, con particolare riferimento alla promozione del teleriscaldamento a biomassa (art. 15 comma 5 lettera e) si suggeriscono le misure che seguono:

A. Chiara ripartizione delle allocazioni finanziarie tra teleriscaldamento urbano e rurale (montano)

La proposta di ripartire l'allocazione finanziaria tra reti di teleriscaldamento urbano e rurale è funzionale a garantire l'accesso al credito anche per imprese e/o Comuni che intendano avviare reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa legnosa proveniente dalla filiera locale in Comuni piccoli e medi (sino ai 10.000 abitanti) ubicati principalmente in aree montane.

Si rileva, a questo proposito, che il potenziale di penetrazione del teleriscaldamento abbinato all'impiego di biomasse legnose dovrebbe riguardare circa 801 comuni non ancora metanizzati in fascia climatica E-F (potenza tra 5-10 MWt e 0,5-1MWe);

In queste aree ci si aspettano investimenti in cinque anni che vanno dai 2,5 ai 4 miliardi di Euro; una attivazione della filiera della biomassa locale di 3-6 milioni di tonnellate di materiale annuo (con un valore di commercializzazione di 180-360 milioni Euro/anno) ed una garanzia di lavoro della filiera per almeno 20-30 anni e 5-10 miliardi Euro di beneficio per l'intera filiera.

B. Coordinamento dell'azione del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e con il MATTM (Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare) per promuovere la creazione di nuove filiere locali di approvvigionamento di biomassa legnosa, derivante anche da interventi di gestione del territorio e di prevenzione dei rischi idrogeologici in stretto coordinamento con la c.d. "Legge sulla Montagna" per lo sviluppo dei comuni montani che prevede tra le azioni driver di sviluppo dei comuni montani, proprio la filiera biomassa-energia.

Il MIPAAF ha redatto il Piano "Filiera Legno"; tra gli obiettivi principali dello stesso, la riforma della politica forestale per incrementare le utilizzazioni boschive a fini produttivi ed energetici con importanti effetti occupazionali sul territorio.

L'interazione tra le azioni previste dal Piano di Filiera Legno e i decreti attuativi riguardo lo sviluppo di reti di teleriscaldamento abbinate all'uso delle biomasse è fondamentale per creare sinergie negli interventi ed economie di scala sul territorio.

C. Rimodulazione degli incentivi sulle biomasse per la produzione energia Termica-Elettrica

In considerazione del valore strategico dato dall'impiego delle biomasse legnose per la produzione di calore da FER attribuito dal Piano d'Azione Nazionale-PAN (44% del totale di produzione di energia termica da FER) ratificato poi dalla Strategia Energetica Nazionale-SEN, si propone di riconoscere alla produzione di Energia Termica derivante dalle biomasse legnose, un'incentivazione analoga a quella già riconosciuta alla produzione di energia elettrica (Certificati Verdi, Tariffa omnicomprensiva, Coefficienti moltiplicativi, etc).

A tal fine, si avanza la richiesta di estendere l'ambito di intervento del Conto Termico anche agli impianti di teleriscaldamento a biomassa, innalzando la soglia della potenza installata, in modo tale da mobilitare le risorse finanziarie attualmente inutilizzate (700 milioni/Euro) e attirare nuovi investimenti. Ciò favorirebbe una maggiore diffusione di mini reti di teleriscaldamento presenti sul territorio e l'allargamento delle esistenti, nonché una maggiore diffusione, in generale, dell'uso delle biomasse per la produzione di energia, una più ampia concorrenza sul mercato dell'approvvigionamento di materia prima ed una parità di trattamento tra settori.

D. Riconoscimento premialità per realizzazione rete banda larga abbinata al teleriscaldamento

Per ammortizzare l'incidenza del costo della rete di teleriscaldamento, si propone di installare nella realizzazione delle nuove reti, la tubazione per la banda larga e favorire in zone montane e rurali il telelavoro, evitando i flussi migratori verso la città [*Si veda, in proposito l'esempio di Tirano, NdR*].

IV) Riconoscimento linea di credito per efficientamento impianti esistenti

La lettera e) dell'art. 15 comma 3 riconosce quali siano le finalità di intervento del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica e la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Tra le azioni di cui alla lettera e) dell'art. 15 punto 3, si dovrebbero ricomprendere i seguenti interventi che permetterebbero di recuperare il calore di processo ed impiegarlo nella produzione elettrica:

- Installazione di macchine per il recupero del calore dei fumi sulla linea fumi di un impianto esistente, sia esso termico o termoelettrico.
- Sostituzione dello scambio termico della caldaia esistente con un nuovo scambiatore adatto alla produzione elettrica di tipo cogenerativo.

Questi interventi avrebbero un costo unitario per impianto pari ad € 500.000- 1 Milione Euro e potrebbero generare investimenti complessivi per 50- 100 milioni Euro

V) Geotermia a Bassa Entalpia

Per quanto riguarda le **procedure autorizzative degli impianti geotermici a Bassa Entalpia**, dovrebbe essere definita una Procedura Autorizzativa Semplificata uniforme sul territorio nazionale per la realizzazione degli impianti geotermici come previsto all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e completata la specifica normativa che ancora prevede la pubblicazione del Decreto del MISE riguardante la realizzazione di sistemi geotermici a circuito chiuso [*normativa praticamente pronta ed in attesa delle varie firme ed autorizzazioni. NdR*]

In merito, invece, alle **competenze per il rilascio di autorizzazioni agli impianti geotermici**, è necessario trasferire quelle, in materia di autorizzazioni per la realizzazione degli impianti geotermici a bassa entalpia, dalle Provincie alle Regioni, obbligando contestualmente le Regioni, entro una data definita, all'emanazione di una norma regionale che pur tenendo conto delle eventuali specificità del proprio sottosuolo e territorio, sia uniforme sul territorio nazionale ed alla creazione di un registro regionale degli impianti autorizzati.

Ogni Provincia (oggi) e gli Enti che ne deriveranno (domani) emana un proprio regolamento creando delle enormi difficoltà a chi opera sul mercato nazionale, ostacolando, di fatto, la diffusione della tecnologia geotermica.

La Regione Lombardia, ha, invece, predisposto un iter autorizzativo semplificato ed istituito un registro regionale degli impianti geotermici con i relativi dati accessibili al pubblico. Un tale sistema rende praticamente nullo l'esercizio improprio delle attività di geotermia e permette all'Ente deputato al controllo di avere dati affidabili ed in tempo reale su ciò che avviene sul proprio territorio.

5. Rideterminazione delle Rendite catastali dopo miglioramenti di efficienza energetica

Alla luce della Strategia Energetica Nazionale, dell'evoluzione delle tecnologie e dei regolamenti comunali sulle concessioni edilizie; degli obiettivi di contenimento dell'uso di energia da fonti fossili, programmato in sede UE per ridurre le emissioni di gas climalteranti; dell'elettrificazione dei consumi, [*come previsto dalla recente introduzione della tariffa D1 dedicata all'uso di pompe di calore, NdR*]; dell'innalzamento del grado di consumo in situ in modo da contenere le esigenze di investimenti infrastrutturali sulle rete elettrica, [*come enunciato anche dai considerando dei SEU - Sistemi Efficienti di Utenza, NdR*] e **considerata la necessità di** evitare che gli immobili già costruiti subiscano decurtazione del valore per effetto di fenomeni di obsolescenza tecnico-economica rispetto ai nuovi edifici, [*che includono obbligatoriamente impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, NdR*]; che l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia ulteriormente penalizzata, con effetti perniciosi sull'occupazione e sulla crescita di competenze specialistiche indispensabili per accompagnare la 'rivoluzione energetica' in atto, **sarebbe opportuno inserire, all'articolo 1, comma 336 della L. 30/12/2004, dopo il punto fermo della prima frase** ³, la seguente postilla, coerente con i principi su cui si fondano le più recenti regolamentazioni in materia:

“Non sono considerate variazioni edilizie atte a determinare aggiornamenti delle rendite le riqualificazioni operate ai fini di miglioramento della prestazione energetica degli involucri edilizi e le installazioni di impianti ad alta efficienza ovvero di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che detta produzione sia destinata a soddisfare, anche in modo differito e/o parziale, i fabbisogni di energia di coloro che utilizzano l'immobile e le sue pertinenze per gli usi a cui sono destinati.”

Un siffatto chiarimento consentirebbe agli utenti di operare in tranquillità senza che i Comuni o l'Agenzia delle Entrate - per effetto di interpretazioni che possono incidere sulla valutazione economica degli investimenti effettuati da cittadini e imprese- possano frenare o disincentivare la mobilitazione di importanti risorse private che partecipano alla realizzazione della produzione distribuita dell'energia che tanta parte ha, ed a maggior ragione avrà in futuro, nel determinare l'efficienza compressiva del “Sistema Italia” [*attesi i progetti di “Smart Grids” supportati dalla Commissione Europea, NdR*].

³ Recita testualmente il comma 336. “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”

Soggetti firmatari

